



Anagrafe e stato civile – Affidamento

FAQ

Quando si ricorre all'affidamento?

Quando una famiglia, a causa di gravi difficoltà transitorie, non è in grado di assicurare al figlio minore l'assistenza morale e materiale, come si interviene? Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d'accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore viene dato in affidamento.

Che cosa è l'affidamento?

È una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

A chi viene dato in affidamento il minore?

A un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola o a una comunità di tipo familiare.

È possibile il collocamento di un minore in Istituto?

Sì, lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni quando non è possibile l'affidamento familiare. Il collocamento temporaneo del figlio in Istituto può avvenire inoltre da parte dei genitori.

Quali sono i compiti di chi ha un minore in affidamento?

Deve accoglierlo presso di sé, mantenerlo, istruirlo ed educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, sotto la vigilanza del servizio sociale locale.

Quanto dura l'affidamento?

Se non è revocato per esito insoddisfacente, l'affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella propria famiglia.

Quali rapporti ci sono tra l'affidatario e i genitori del minore?

I genitori devono continuare ad assolvere i loro compiti educativi e di sostegno affettivo nei confronti del figlio affidato. L'affidatario deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori, collaborando al suo reinserimento nella famiglia di origine.

L'affidatario ha diritto di assentarsi dal lavoro per assistere il minore?

Sì, ha diritto ai congedi parentali, cioè a quelle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro, previste a favore dei genitori per l'assistenza al bambino.

Che cosa occorre fare per avere un minore in affidamento?

Si dichiara la propria disponibilità al servizio sociale locale, che valuta l'idoneità ad accogliere minori in affidamento.

Si può scegliere il minore da avere in affidamento?

No, la scelta è dell'ufficio competente, salvo che il minore si trovi, per particolari motivi, di fatto già affidato in via non ufficiale; se esistono i presupposti stabiliti dalla legge, l'affidamento può essere concesso.

L'affidatario riceve un aiuto economico?

Sì. Spetta alla Regione disporre interventi di aiuto economico. Il Giudice, inoltre, può stabilire che l'affidatario riceva gli assegni familiari e le eventuali prestazioni previdenziali relative al minore.